

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

**STUDIARE
LAVORO**

La Tutela della salute e della sicurezza per gli studenti
lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro - Formazione al Futuro



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

FUNZIONI DI COORDINAMENTO

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA



Il Testo Unico prevede una rete di enti istituzionali che hanno ruolo di coordinamento, di assistenza e di vigilanza, sia a livello centrale che territoriale.

A **livello centrale** c'è il Comitato per l'Indirizzo e la Valutazione delle Politiche Attive e per il Coordinamento Nazionale delle Attività di Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, composto da rappresentanti dei Ministeri e delle Regioni, con il compito principale di:

- definire le linee comuni per le politiche nazionali
- programmare il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza
- individuare aree di ricerca prioritarie

FOCUS ON

IL COMITATO

Il **Comitato** ha il compito di:

stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di **miglioramento** delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori



GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

definire la **programmazione annuale** in ordine ai **settori prioritari di intervento** dell'azione di vigilanza, i **piani di attività** e i **progetti operativi** a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai **comitati regionali** di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria



GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

programmare il **coordinamento della vigilanza** a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro



garantire lo **scambio di informazioni** tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della **normativa** vigente



individuare le **priorità della ricerca** in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori



GLI ORGANISMI DI VIGILANZA



A livello centrale è presente anche la **Commissione Consultiva Permanente**, con il compito principale di:


- prendere in esame problematiche applicative
- formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente
- validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

FOCUS ON

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

La **Commissione consultiva permanente** per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente



GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5



definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11





validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro



GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una **relazione sullo stato di applicazione della normativa** di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni

elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di **effettuazione della valutazione dei rischi** di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime



GLI ORGANISMI DI VIGILANZA



Elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto



valorizzare sia gli accordi sindacali, sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro



redigere ogni cinque anni una **relazione sull'attuazione pratica della direttiva** 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio





promuovere la considerazione della **differenza di genere** in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione

indicare **modelli di organizzazione** e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese



GLI ORGANISMI DI VIGILANZA



elaborare criteri di qualificazione della **figura del formatore** per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;



elaborare le **procedure standardizzate per la redazione** del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali **ambiti risulti irrilevante**

elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da **stress lavoro-correlato**. La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.



GLI ORGANISMI DI VIGILANZA



A **livello territoriale** sono invece presenti i **Comitati Regionali** di coordinamento il cui fine è quello di realizzare una programmazione coordinata e uniforme degli interventi e fare da raccordo con gli organismi nazionali.

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA



È giusto sottolineare anche l'importanza delle competenze in questo ambito dell'INAIL di cui sicuramente avrete già sentito parlare. L'INAIL è l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che assicura tutti i lavoratori e li pone al centro di un sistema di tutele caratterizzato da interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, da prestazioni sanitarie ed economiche, da cure e azioni finalizzate alla riabilitazione e al reinserimento del lavoratore, in caso di infortunio o malattia professionale, nella vita familiare, sociale e lavorativa. L'INAIL inoltre realizza attività di ricerca e sviluppa metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

INFORMAZIONE ED ASSISTENZA IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA



Oltre a quanto abbiamo già detto, svolgono attività di **informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione**:

REGIONI PROVINCE

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO



-
- le **Regioni** e le **Province** Autonome, tramite le Aziende Sanitarie Locali
 - il **Ministero dell'Interno**
 - il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
 - il **Ministero dello Sviluppo Economico**

INAIL



ART. 8 SINP

**ORIENTARE
PROGRAMMARE
PIANIFICARE
VALUTARE**

Inoltre è importante notare come il Testo Unico, all'**art. 8**, preveda la realizzazione, presso l'**INAIL**, del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (**SINP**) al fine di fornire dati utili per **orientare**, **programmare**, **pianificare** e **valutare** l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.



Infine, possono avere importanti funzioni in materia di sicurezza gli **organismi paritetici** e gli **enti di Patronato**, definiti dal Testo Unico come organismi costituiti a iniziativa di una o più **associazioni** dei datori di lavoro e dei lavoratori.

SUPPORTARE LE IMPRESE
SOLUZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE
MIGLIORARE LA SALUTE E SICUREZZA



Questi possono **supportare le imprese** nell'individuazione di **soluzioni tecniche** e **organizzative** utili a **migliorare** la tutela della **salute** e **sicurezza** sul lavoro. Provate a pensare a quale potrebbe essere una di queste associazioni. Ne conoscete?

FUNZIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA

AZIENDE SANITARIE LOCALI



La **vigilanza** in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalle **aziende sanitarie locali** competenti per territorio, le ASL (Aziende Sanitarie Locali) per comprendere meglio, nonché dal personale ispettivo del **Ministero del Lavoro**, della **Salute** e delle **Politiche Sociali** per determinati settori come ad esempio quello delle costruzioni edili.

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA



MINISTERO DEL
LAVORO

MINISTERO DELLA
SALUTE

MINISTERO DELLE
POLITICHE SOCIALI

SPECIFICA COMPETENZA

VIGILI DEL FUOCO



Inoltre svolge funzioni di vigilanza, per quanto di **specifica competenza**, anche il Corpo Nazionale dei **Vigili del Fuoco**.

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA



L'attività di vigilanza, quindi, può essere **effettuata da numerosi soggetti**, ma è importante sottolineare la necessità di un'**adeguata programmazione** e di un **coordinamento comune**.



Svolgono quindi funzione di vigilanza:

- il **Ministero** dello Sviluppo Economico, per il settore minerario
- le **Regioni** e le **Province** autonome di Trento e Bolzano, per industrie estrattive di seconda categoria e per le acque minerali e termali

SERVIZI SANITARI E TECNICI



- Servizi Sanitari e Tecnici istituiti presso le stesse amministrazioni delle Forze Armate, di Polizia, dei Vigili del Fuoco

AUTORITÀ **MARITTIME**

UFFICI DI SANITÀ
AEREA E MARITTIMA

AUTORITÀ **PORTUALI
ED AEROPORTUALI**



-
- le **Autorità Marittime** a bordo delle navi ed in ambito portuale
 - gli **Uffici di Sanità Aerea e Marittima**
 - le **Autorità Portuali ed Aeroportuali**: per la sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi e di aeromobili in ambito portuale e aeroportuale

LEZIONE TERMINATA